

BREVE MEMORIA AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA

11.01.2022

La proposta di legge appare meritoria ma migliorabile .

La giustizia , di cui l'amministrazione penitenziaria è parte non ha bisogno solo di "tavoli tecnici", "osservatori" e "tavole rotonde " , ma deve avere norme chiare, immediatamente comprensibili e attuabili da parte degli operatori .

Sotto questo profilo l'articolo 1 della proposta deve essere integrato : non serve esclusivamente la previsione di organismi consultivi esterni alla vita carceraria ; serve piuttosto l'innesto della promozione delle attività teatrali all'interno della normativa vigente e in specie nell'Ordinamento Penitenziario e nel Regolamento .

Sarebbe opportuno inserire la normativa sulle attività teatrali all'interno di una nuova norma , da inserire come art. 19 bis della L.354/1975 inserendo tali attività in mezzo a quelle di istruzione e lavoro, come parte del trattamento e riformare l'art. 27 del medesimo testo normativo , introducendovi una specifica menzione delle attività teatrali .

Quanto sopra al fine di rendere rilevante, anche attraverso un sistema di "crediti" simile a quello scolastico l'attività teatrale ai fini della valutazione del comportamento e della fruizione di istituti premiali quali ad esempio la liberazione anticipata di cui all'art. 54 del medesimo Ordinamento Penitenziario .

Sarebbe altresì opportuno inserire una norma ad hoc (da indicarsi come art. 46 bis) al Regolamento sull'Ordinamento

Penitenziario (dpr 230/2000).

Si tenga conto che questo complesso di norme viene messo a conoscenza dei detenuti all'ingresso negli Istituti di pena e costituisce il riferimento per tutti gli operatori del settore .

Norme extravaganti rischiano invece di non esser conosciute e quindi di non avere alcuna applicazione o incidenza effettiva sulla vita dei detenuti ,

La materia deve quindi inserirsi in modo organico nella riforma complessiva del diritto penitenziario .

Pare inoltre del tutto inconferente l'assenza nella proposta di legge di coinvolgimento della Polizia Penitenziaria . che è l'espressione immediata e diretta dello Stato percepita dai detenuti .

Rispetto al 1975 , anno in cui fu varato l'Ordinamento Penitenziario, vi è stata una profonda trasformazione del personale di sorveglianza, divenuto da semplice addetto alla custodia o carceriere , un professionista del trattamento penitenziario, continuamente formato e ben specializzato .

Considerare quindi la sua presenza come un ostacolo per la personalizzazione della pena e la sua umanizzazione è quindi un grave torto al lavoro quotidiano di migliaia di persone .

La Polizia Penitenziaria non deve essere una comparsa o un invitato di pietra delle attività trattamentali , ma , usando una metafora teatrale , un attore co protagonista insieme e con i detenuti.

Non solo quindi soggetti esterni , come indicato al comma 8 dell'art. 1 della proposta , debbono e possono organizzare spettacoli e spazi , ma anche e soprattutto gli operatori e i detenuti .

Compatibilmente con le esigenze di sicurezza deve essere incentivata la presenza anche della polizia penitenziaria negli spettacoli, sia nella regia e nell'allestimento delle rappresentazioni, ma anche sul palcoscenico .

Il teatro nasce infatti come "purificazione delle passioni" , come "rito espiatorio" di un dolore o di una pena , come è evidente nella tragedia greca .

La riabilitazione del reo avviene in un percorso dialettico , di dialogo tra il reo (Edipo, Oreste) e il Coro (la società , la sua coscienza) che sfocia in una variazione dove anche i nomi degli attori (coloro che si muovono sul palco, in senso letterale) mutano e le Erinni (le dee della vendetta) si trasformano in Eumenidi , divinità consolatrici e dove l'identità del colpevole cambia al mutar dei luoghi (Edipo disperato a Tebe, trova pace a Colono) .

Quindi è auspicabile che gli spettacoli vedano come attori non solo i detenuti ma anche la polizia penitenziaria e gli altri operatori .

Cambiando ruolo, ognuno riscoprirà di essere un uomo, al di là della parte che il destino o il proprio volere gli ha assegnato .

In questo senso pare auspicabile un raccordo con Enti di provata qualificazione in materia quali l'I.n.d.a. (Istituto Nazionale Dramma Antico) o Il Festival dei due Mondi .

Gli spazi teatrali di cui all'art. 2 della proposta di legge dovrebbero consentire anche una fruizione dall'esterno degli spettacoli, in modo tale da proseguire alcune esperienze come le "cene galeotte" di Volterra , tese a rendere possibile , compatibilmente alle esigenze di sicurezza, una interazione tra carcere e territorio .

Suggestive potrebbero essere rappresentazioni in luoghi di indubbia bellezze quali alcuni istituti di pena insulari come Gorgona o Porto Azzurro o in plessi storici come San Vittore e Regina Coeli .

Livorno -Roma ,11.01.2022

Avv. Renato Luparini